

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale¹ è modificata come segue:

Art. 2 lett. e-g

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- e. *Dati geologici primari*: dati di misurazione grezzi, ad esempio profili di perforazione, segnali di misurazione sismica e rilievi sul terreno riguardo al substrato geologico;
- f. *Dati geologici primari processati*: dati geologici primari elaborati in vista di un'interpretazione;
- g. *Dati geologici e informazioni secondari*: dati geologici e informazioni ricavati dall'interpretazione di dati geologici primari o di dati geologici primari processati.

Art. 13 cpv. 2 lett. a^{bis}

² Le informazioni geologiche sono attribuite ai livelli di autorizzazione all'accesso secondo l'articolo 21 OGI nel modo seguente:

- a^{bis}. i dati geologici primari, i dati geologici primari processati così come i dati tecnici direttamente accessori e i metadati rilevati da terzi e comunicati al servizio specializzato in materia di geologia nazionale in base alla regolamentazione concernente i contributi per la prospezione e le garanzie per la geotermia dell'ordinanza del ... sull'energia² (OEn) o in base alla regolamentazione concernente l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore contenute nell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂³ (Ordinanza sul CO₂): livello di autorizzazione all'accesso A;

II

La presente ordinanza entra in vigore il

... 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

SR

- ¹ SR 510.624
- ² SR 730.01
- ³ SR 641.711